

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

SENTENZA n. 1/22

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di gennaio, in collegamento da remoto tramite Google meet, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

- Pres. Claudio Zucchelli Presidente
- Pres. Michele Corradino Componente relatore
- Cons. Carlo Schilardi Componente

nel ricorso (proc. C.S. 17/21) proposto dalla MP Motorposrt avverso la decisione n. 9 dei Commissari Sportivi della Formula Regional European Championship, resa in data 25 settembre 2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO

Il ricorrente impugna la decisione dei Commissari Sportivi n. 9 del 25 settembre 2021 ore 17:30 , pubblicata all'albo di gara e trasmessa via mail agli interessati il medesimo giorno. Detta decisione, riguardante il pilota Franco Colapinto con licenza Argentina 12415721, vettura n° 43, respingeva il reclamo presentato da MP il 16 settembre 2021 ore 13:10 nei confronti della classifica, pubblicata il 16 settembre 2021, relativa alla R2 del Round 7 di FRECA del 12 settembre 2021 a Spielberg.

Il ricorrente chiede di invalidare la decisione e di rimettere il caso alla autorità sportiva competente affinché, conformemente alla decisione, vanga determinata una classifica di detta R2 nella quale il Pilota Franco Colapinto sia classificato al primo posto.

Si è costituita la Procura Federale della Federazioni Sportiva Nazionale Italiana per le Discipline Automobilistiche resistendo al ricorso e chiedendo che esso sia dichiarato inammissibile o rigettato in quanto infondato.

Il ricorrente con memorie del 21 ottobre 2021 e del 27 gennaio 2022 ha replicato alle osservazioni della procura insistendo nelle sue conclusioni.

All' udienza del 22 ottobre 2021, il difensore di parte ricorrente ha contestato la partecipazione al collegio composto per l'udienza del consigliere Sergio de Felice, presidente f.f., assumendone una situazione di incompatibilità, nonché del presidente dell'organo presidente Claudio Zucchelli e del giudice consigliere Federico di Matteo entrambi non facenti parte del collegio in udienza per la loro eventuale futura presenza nel collegio officiato per la stessa causa.

In particolare egli ha avanzato detta istanza di ricusazione nei confronti del presidente Sergio de Felice in quanto essendo stato componente del collegio nei procedimenti CS 15-16-2021 riuniti all'udienza dell'8 ottobre 2021 e connessi al presente caso avrebbe già espresso valutazioni sul medesimo fatto. Per la stessa ragione il difensore ha chiesto che il presidente Claudio Zucchelli e il consigliere Federico di Matteo non facciano parte dell'eventuale collegio nominato in alternativa al primo.

Con decreto del 14 novembre 2021 l'istanza di ricusazione nei confronti del presidente Claudio Zucchelli e del consigliere Federico di Matteo è stata dichiarata inammissibile mentre è stata respinta quella nei confronti del consigliere Sergio de Felice.

All'udienza del 28 gennaio 2021 il ricorso, sentite le parti, è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e ciò esonera il Collegio dalla valutazione delle eccezioni in rito avanzate dalla Procura.

I motivi di ricorso prospettati da parte ricorrente per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.

Lamenta anzitutto il ricorrente che la decisione sia stata assunta da un Collegio non correttamente formato e pertanto privo del potere di decidere. Uno dei suoi membri, infatti, non sarebbe stato incardinato legittimamente nelle sue funzioni in quanto privo di delega tempestivamente data dall'organo competente.

Per meglio comprendere la censura giova premettere che il Collegio che ha deciso il provvedimento adesso impugnato è stato investito della questione ai sensi dell'art. 11.9.3 del Codice sportivo internazionale FIA che stabilisce che “nei casi in cui una decisione debba essere presa dopo un evento per qualsiasi motivo i commissari possono delegare la propria autorità alla successiva giuria di uno dei successivi eventi per lo stesso campionato, coppa, trofeo, challenge o serie o in alternativa ad un collegio di commissari sportivi all'uopo costituito e che sarà scelto dall'autorità preposta alla selezione del collegio originario”.

L'ultima parte della medesima norma prevede che “Laddove un commissario nazionale faccia parte del collegio degli Stewart, la ASN che ha nominato il commissario originario può fornire uno steward ad uno degli eventi successivi o può delegare la propria autorità al commissario nazionale del collegio degli Stewart di uno degli eventi successivi”

Il ricorrente lamenta proprio l'irregolarità della delega data ad uno degli steward, il sig. Jose Vincent Berbatt, atteso che essa sarebbe stata recata da una mail datata 24 settembre 2021, ore 17.57 e dunque pervenuta due ore dopo l'inizio dell'udienza che ha avuto luogo nella medesima data alle ore 16.00. Nella prospettazione del ricorrente l'autorità e la giurisdizione del collegio sarebbero stati costituiti successivamente all'inizio dell'udienza e conseguentemente la composizione del panel non rispetterebbe il dettato della norma.


Il motivo è infondato.

Risulta infatti in atti, come correttamente dedotto dalla procura, che l'udienza del 24 settembre 2021 è stata rinviata al giorno successivo per le ore 1130 con provvedimento emesso alle ore 19.00 dello stesso giorno. Nessuna determinazione è stata assunta dal Collegio se non, appunto, quella di rinviare la trattazione ad altra data.

La deliberazione sulla questione, adesso appellata, è stata assunta al termine dell'udienza del 25 settembre 2021 e dunque in un momento in cui il Collegio risultava certamente correttamente formato e nel pieno dei suoi poteri giurisdizionali.

Né può ritenersi, come affermato dal ricorrente nella memoria del 27 gennaio 2022 (memoria che, stante l'infondatezza nel merito di quanto prospettato può valutarsi nonostante la dubbia ritualità della medesima) che la delega non sarebbe stata in radice possibile poiché il Red Bull Ring non era ancora terminato. Sostiene parte ricorrente infatti che la richiamata norma del regolamento FIA va interpretata nel senso che il potere di giudicare è delegabile solo quando l'intero evento è ormai terminato. Tale interpretazione non è accettabile in quanto toglierebbe senso ad una norma nata proprio per introdurre flessibilità nella trattazione dei ricorsi. Lo stesso fatto che la decisione sia stata assunta a margine di gara differente rispetto a quella a cui essa si riferisce è la più evidente dimostrazione della legittimità della delega di poteri.

Risulta incontestato che all'udienza del 24 settembre 2021 ha partecipato il difensore del concorrente Sig. Breus van Der Horst e all'udienza del 25 settembre il concorrente MP Motorsport Team manager sig. Sander Dorsman. In tale ultima udienza è stata presa in esame la documentazione prodotta dal



ricorrente. Tali circostanze consentono di escludere in radice che vi sia stata violazione del principio del contraddittorio, censura a cui possono ricondursi le ulteriori censure in rito dell'appello. Anche sotto questo profilo il ricorso è pertanto infondato.

Nel merito non merita accoglimento la censura del ricorrente in ordine alla mancata pubblicazione di una "classifica provvisoria rivista". Come correttamente sostenuto dalla Procura, tale pubblicazione non è infatti prevista a pena di illegittimità mentre l'eventuale violazione del principio di buona fede, cui pure si richiama il ricorrente, oltre che non sufficientemente dimostrata può comunque escludersi in presenza della possibilità di fare appello e di trovare tutela in sede giudiziaria.

Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma regolamentare e, per quanto non ivi previsto, dell'art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato con conseguente incameramento della cauzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello rigetta il ricorso e dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Roma, 28 gennaio 2022.

Il Presidente
Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore
Pres. Michele Corradino

